



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/4452937

Sito internet: www.orsaferrovie.it

E-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 24 Ottobre 2017

Prot. 137/SG/OR.S.A. Ferrovie

Spett. le

Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge 146/90

E, p.c.

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
FILT/CGIL – FIT/CISL – UILTRASPORTI – UGL/AF – FAST Mobilità

Oggetto: riscontro Vostra Delibera di orientamento Pos. N. 2043/17 Delibera n. 17/272 in relazione alle tutele previste dall'art. 2 comma 7 della legge 146/90.

Si riscontra la vostra nota, richiamata in oggetto, per rigettare i termini ed i contenuti della delibera nonché la sua congruità rispetto a quanto legiferato con legge 146/90, così come modificata con la legge 83/2000.

In premessa si evidenzia che la delibera, inviata alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, viene intesa valida come delibera di orientamento del settore ferroviario, quindi efficace anche nei confronti delle altre Imprese Ferroviarie che svolgono il servizio di trasporto passeggeri.

Nel merito, Codesta Commissione di Garanzia nella premessa della delibera evidenzia che il settore ferroviario, a causa di molteplici aggressioni, è interessato da diverse azioni di sciopero. Gli scioperi citati nella delibera sono tre, dichiarati dalle OO.SS. nei mesi di agosto e settembre scorsi.

Il primo, interessante la regione Puglia, della durata di 10 minuti dalle 17.00 alle 17.10.

Il secondo interessante la regione Trentino Alto Adige, dichiarato il 28 agosto e svolto il 7 settembre 2017, della durata di otto ore - dalle ore 9.01 alle ore 17.00.

Il terzo interessante la regione Toscana, dichiarato in data 18 settembre 2017 per il giorno successivo 19 settembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Il provvedimento viene motivato, tra l'altro, con i seguenti argomenti: *"l'immediatezza della proclamazione rende difficoltosa da parte delle aziende effettuare i comandi per assicurare i servizi minimi"*; *"Nei casi diversi da quelli di una simbolica azione sindacale e per la frequente successione delle azioni viene a meno il carattere dell'eccezionalità previsto dalla norma di Legge e di*



ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

conseguenza non è accettabile che si vengano a creare dei disservizi a causa della mancata erogazione dei servizi minimi”.

Probabilmente, nell’elaborazione del provvedimento Codesta Commissione non ha osservato che dei tre scioperi sopra citati il primo è puramente simbolico (10 minuti di durata), il secondo rispetta i tempi previsti dalla legge che devono intercorrere tra la proclamazione e l’effettuazione di uno sciopero (10 giorni) e si è svolto al di fuori delle fasce garantite nelle quali le aziende dispongono i servizi minimi garantiti, ed il terzo – quello proclamato in Toscana – è stato effettuato al di fuori delle fasce orarie nelle quali le aziende dispongono i servizi minimi garantiti.

In ultimo, nella delibera in questione, Codesta Commissione sostiene che in data 21 settembre 2017, Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un accordo sindacale concernente il tema delle aggressioni al personale ferroviario. Si fa presente che in quella data non è intercorso alcun accordo sindacale con il Gruppo Ferrovie dello Stato, se non un **verbale di incontro** nel quale le parti hanno palesato le loro determinazioni che permangono distinte, poiché le OO.SS. hanno avanzato diverse richieste (tutt’ora non accolte) - tra le quali il coinvolgimento fattivo del Ministero degli Interni - al fine di cessare il crescente fenomeno delle aggressioni al personale addetto a mansioni che comportano il contatto con i viaggiatori.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene la Delibera di orientamento Po. N. 2043/17 infondata nelle motivazioni e di conseguenza lesiva del diritto di sciopero, così come costituzionalmente sancito. Tra tali motivi la scrivente Organizzazione Sindacale ne chiede il ritiro immediato.

Distinti Saluti

Il Segretario Generale

Andrea Pelle





*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0014052/TF del 06/10/2017

Gruppo FSI S.p.A.
scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it

Trenitalia S.p.A.
scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it

RFI S.p.A.
scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it

FILT CGIL
Segreteria nazionale
Fax n. 06.44076315
filtcgil.segreteria@postecert.it

FIT CISL
Segreteria nazionale
fitcislazionale@postecert.it

UILTRASPORTI
Segreteria nazionale
segreteriagenerale@pec.uiltrasporti.it

UGL TAF
Segreteria nazionale
af.sn@ugltrasporti.it

FAST Mobilità
Segreteria nazionale
sn@fastmobilita.it
Fax n. 06.47307556

ORSA Ferrovie
Segreteria nazionale
sg.orsaferrvie@pec.sindacatoorsa.it
Fax n. 06.4452937
“ 06.44104333

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC
Pos. n. 2043 /17
Settore TF

e p.c. Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comunico che la Commissione, nella seduta del 28 settembre 2017, su proposta del Commissario delegato, Prof. Domenico Carrieri, ha adottato la seguente delibera:

Delibera n. 17/272: Delibera di orientamento in materia di scioperi proclamati nel settore del Trasporto Ferroviario, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, "per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori", derivanti da aggressioni.

LA COMMISSIONE

con riferimento agli scioperi proclamati nel settore del Trasporto Ferroviario, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, "per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori", a seguito delle ripetute aggressioni subite dal personale ferroviario;

PREMESSO

- che il settore del Trasporto Ferroviario è stato recentemente interessato da un crescente numero di scioperi proclamati, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, "per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori", a seguito delle ripetute aggressioni subite dal personale ferroviario addetto al servizio di accompagnamento e di front line;

- che, in particolare, nei soli mesi di agosto e settembre 2017, sono stati effettuate le seguenti astensioni:

- sciopero proclamato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, dalle Segreterie regionali Puglia di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa, Fast, Ugl Trasporti, in data 30 agosto 2017 per il 31 agosto 2017 della durata di dieci minuti (h 17.00-17.10), riguardante il personale equipaggio treno di Trenitalia Puglia, a seguito delle aggressioni subite da un controllore nella stazione di Barletta in data 30 agosto 2017;
- sciopero proclamato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, dalle Segreterie regionali Trentino Alto Adige di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa, Fast, Ugl Trasporti, in data 28 agosto 2017, per il 7 settembre 2017 della durata di otto ore (h. 9.00-17.00), riguardante il personale di bordo della Direzione Trasporto Regionale di Trenitalia Trentino Alto Adige, a seguito delle aggressioni subite da tre capotreni il 25 e il 27 agosto 2017;

- sciopero proclamato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, dalle Segreterie regionali Toscana di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa, Fast, Ugl, in data 18 settembre 2017, per il 19 settembre 2017 della durata di otto ore (h. 9.00-17.00), riguardante il personale di bordo, macchina, vendita e assistenza di Trenitalia Toscana ed il personale addetto alla circolazione treni di RFI DTP Firenze, a seguito delle aggressioni avvenute nella stazione di Prato centrale in data 17 settembre 2017, a danno di un capo servizio treno di Trenitalia e di un Capo stazione di RFI;

- che, sul tema delle aggressioni al personale di Trenitalia, in continuità con i tavoli nazionali già avviati, le Società Ferrovie dello Stato Italiane e Trenitalia e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf, Fast Ferrovie, in data 15 giugno 2015, hanno sottoscritto un accordo per dare attuazione ad un programma di azioni formative ed organizzative dirette a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei propri dipendenti e dei viaggiatori e per sollecitare un intervento congiunto del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- che, più recentemente, la progressiva intensificazione degli episodi di violenza a danno dei dipendenti delle Aziende di trasporto ferroviario ha condotto le Società Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia ed RFI e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf, Fast Mobilità, Orsa Ferrovie alla sottoscrizione, in data 21 settembre 2017, di un nuovo accordo, con il quale le parti hanno preso atto che la tematica riguarda l'intero settore dei trasporti, coinvolge diversi soggetti istituzionali ed è legata al più generale problema della sicurezza del Paese; che, pertanto, tutte le iniziative organizzative e formative - che comunque l'Azienda si impegna a potenziare con controlli preventivi antievasione, installazione di impianti di video sorveglianza, dispositivi tecnologici antiaggressione, percorsi formativi, tavoli tecnici territoriali e potenziamento del servizio di protezione aziendale - non possono produrre effetti risolutivi, senza il necessario coinvolgimento del Ministero dell'Interno e dei Prefetti dei capoluoghi di Regione, con funzioni di coordinamento delle forze dell'ordine; che, in tale prospettiva, sono stati aperti tavoli di trattativa con il Ministero dell'Interno e sollecitati i Prefetti ad un'azione di coordinamento sul territorio con il coinvolgimento di parti sociali, aziende e forze dell'ordine, per salvaguardare la sicurezza e l'incolumità del personale ferroviario e degli utenti del servizio;

CONSIDERATO

1. che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori;

2. che, in relazione agli scioperi menzionati in premessa, sussistono senz'altro i presupposti di gravità dell'evento lesivo tali da ricomprendere la fattispecie nella previsione dell'art. 2, comma 7;

3. che la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 7, riveste il carattere di una misura eccezionale di protesta, alla quale si fa ricorso in presenza di eventi di particolare delicatezza e gravità,

che richiedono una reazione pronta e immediata;

4. che il regime "privilegiato" delle due particolari ipotesi di sciopero previste dall'art. 2, comma 7, comporta esclusivamente l'esonero dal rispetto della regola del preavviso e della predeterminazione della durata, mentre restano intatti gli obblighi relativi alle prestazioni indispensabili, in corrispondenza ad esigenze incompressibili ed indifferibili degli utenti;

5. che, infatti, la legge n. 146 del 1990 persegue l'obiettivo di garantire l'erogazione dei minimi di servizio ai cittadini utenti durante i conflitti collettivi, qualunque sia lo scopo per il quale essi insorgono;

6. che, tuttavia, avendo il preavviso una funzione strumentale rispetto all'erogazione delle prestazioni indispensabili ed all'avviso all'utenza (art. 2, commi 5 e 6), nei casi eccezionali previsti dall'art. 2, comma 7, è inevitabile una certa tolleranza verso inadempimenti causati dalla maggiore difficoltà di predisporre le prestazioni indispensabili, in quanto il carattere di immediatezza dell'astensione risulta difficilmente compatibile con la doverosa predisposizione, da parte del datore di lavoro, dei contingenti di personale da comandare per la garanzia dei servizi minimi;

7. che, in relazione al quadro descritto in premessa, a causa della frequente successione nel tempo delle astensioni, quando l'azione di protesta non ha una durata meramente simbolica, ma è tale da incidere significativamente sull'erogazione del servizio, viene meno il carattere di eccezionalità ipotizzato dal legislatore con la previsione normativa in esame, con la conseguenza che non è più accettabile la difficoltà o impossibilità di fruire dei servizi minimi da parte degli utenti;

8. che, peraltro, nei casi prospettati in premessa, oggetto di rivendicazione sindacale non sono tanto le esigenze di sicurezza degli impianti, dei macchinari e delle infrastrutture, fisiologicamente nella disponibilità dei datori di lavoro, a tutela "*dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori*", quanto piuttosto le esigenze di garantire i "luoghi di lavoro", intesi in senso ampio, ed, in particolare, di preservare i lavoratori del settore e l'utenza dai pericoli derivanti da aggressioni da parte di malintenzionati, con conseguenti rilevanti riflessi di sicurezza e ordine pubblico;

9. che, in considerazione degli impegni assunti responsabilmente dalle parti, secondo quanto esposto in premessa, sembrano sussistere le condizioni per un confronto ed una pianificazione di azioni congiunte e concertate tra le Associazioni datoriali, le Organizzazioni sindacali ed i diversi soggetti istituzionali coinvolti, al fine di pervenire ad una progressiva composizione della controversia;

10. che, pertanto, anche in tale prospettiva, considerata l'oggettiva difficoltà di una rapida soluzione della vertenza, l'azione conflittuale, praticata con le modalità orarie di uno sciopero di durata "piena", avrebbe, nell'immediato, l'unico effetto di prolungare ed esasperare il danno all'utenza;

RITENUTO

che, per quanto esposto in premessa e per le motivazioni rappresentate, nel caso di scioperi proclamati nel settore del trasporto ferroviario, ai sensi dell'art. 2, comma 7, "*per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori*", derivanti da aggressioni, l'effettività della garanzia delle prestazioni indispensabili possa adeguatamente realizzarsi con la previsione di una durata meramente simbolica dell'astensione collettiva;

DELIBERA

1. che gli scioperi proclamati nel settore del trasporto ferroviario, ai sensi dell'art. 2, comma 7, "*per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori*", derivanti da aggressioni subite dal personale ferroviario, devono essere contenuti nell'ambito di una durata meramente simbolica;
2. di rappresentare al Ministro dell'Interno come il crescente fenomeno delle aggressioni al personale ferroviario sia di per sé una causa di insorgenza del conflitto che pone in essere un grave pregiudizio dei diritti costituzionali dei cittadini utenti del servizio

DISPONE

la notifica della presente delibera alle Società Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia ed RFI ed alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, ULTRASPORTI, UGL TAF, FAST Mobilità e ORSA Ferrovie, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione;

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Interno, nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro Passarelli

